

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.10.2002 N. 4/REG

Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 3 del 21 agosto 1995: Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli"

allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonchè il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)”. pag. 271

TESTO COORDINATO dei Regolamenti regionali per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonchè il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 10 luglio 1994, n. 29). pag. 272

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
03.10.2002 N. 5/REG**

Regolamento Regionale recante: “Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 1 del 17 luglio 1998: Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 l.r. 29/1994)”. pag. 274

TESTO COORDINATO dei Regolamenti regionali per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge regionale 10 luglio 1994, n. 29). pag. 275

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Liguria, avverso gli artt. 5, 8, 22 e 24 della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 "Misure di sostegno per gli interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi". pag. 280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3.10.2002 N. 4/REG.

Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 3 del 21 agosto 1995: Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 27.9.2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 è così sostituito:

"Articolo 1

(Riproduzione in cattività)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 30 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni è consentito detenere e riprodurre in cattività, per la cessione e l'utilizzo per l'attività venatoria da appostamento, le specie di fauna selvatica migratrice riconosciute cacciabili".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 è così sostituito:

"Articolo 2

(Autorizzazioni)

1. Le attività di allevamento in cattività delle specie di cui all'articolo 1 sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia.
2. Chi intende esercitare le attività di cui all'articolo 1 deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Provincia indicando le specie che intende allevare ed il numero dei soggetti riproduttori appartenenti alle specie medesime di cui è in possesso all'atto della domanda. Deve altresì indicare l'esatta ubicazione delle strutture che devono ospitare l'allevamento. La domanda deve essere corredata dalla certificazione circa la provenienza degli uccelli.
3. Gli uccelli delle specie di cui all'articolo 1, devono essere provvisti di anelli inamovibili chiusi, privi di qualsiasi punto di frattura di diametro adatto alla specie e muniti di certificazione che ne attesti la legittima provenienza.
4. La Provincia non può rilasciare l'autorizzazione a coloro che abbiano violato, nell'ultimo quinquennio, le disposizioni dell'articolo 30 della legge 157/1992.

Le autorizzazioni già rilasciate sono revocate dalla Provincia qualora il titolare violi le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 157/1992.

Nel caso di revoca la richiesta di nuova autorizzazione può essere presentata alla Provincia trascorsi cinque anni dall'atto di revoca."

Articolo 3

(Modificazione dell'articolo 3 comma 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito come segue:

“1. All'Amministrazione provinciale competono i controlli sugli impianti di allevamento autorizzati. La vigilanza veterinaria spetta alla USL competente per territorio”.

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 è così sostituito:

“Articolo 6

(Cessione degli uccelli riprodotti in cattività)

1. La cessione degli uccelli riprodotti in cattività può avvenire presso gli allevamenti autorizzati, esclusivamente per gli esemplari inclusi nel rapporto annuale relativo all'allevamento presentato dagli allevatori entro e non oltre l'anno medesimo all'Amministrazione provinciale, ai titolari di porto di fucile uso caccia. Il titolare dell'allevamento, in caso di cessione a qualsiasi titolo di un uccello, è tenuto al rilascio di apposita ricevuta conforme al modello predisposto dall'Amministrazione provinciale che ne certifica la legittima provenienza.”

Articolo 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Dato a Genova, addì 3.10.2002

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

Testo coordinato dei Regolamenti regionali per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonchè il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma

2 legge regionale 10 luglio 1994, n. 29).

Regolamento regionale 21 agosto 1995, n. 3 (Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonchè il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 1° luglio 1994, n. 29), coordinato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/REG del 3 ottobre 2002. Regolamento Regionale recante: “Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 3 del 21 agosto 1995: Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonchè il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)”.

Avvertenza: il testo è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale, sentito il Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi della Giunta regionale.

Le modifiche e le integrazioni al testo iniziale sono segnalate con nota esplicitiva.

Restano invariati il valore e l'efficacia delle fonti normative originarie.

Il Regolamento regionale 21 agosto 1995, n. 3 (Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonchè il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 1° luglio 1994, n. 29) è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - 20 settembre 1995, n. 15.

Il Regolamento regionale 3 ottobre 2002, n. 4 è pubblicato nel presente Bollettino ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 1 ⁽¹⁾

(Riproduzione in cattività)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 30 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e

integrazioni è consentito detenere e riprodurre in cattività, per la cessione e l'utilizzo per l'attività venatoria da appostamento, le specie di fauna selvatica migratrice riconosciute cacciabili.

Articolo 2 ⁽²⁾

(Autorizzazioni)

1. Le attività di allevamento in cattività delle specie di cui all'articolo 1 sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia.
2. Chi intende esercitare le attività di cui all'articolo 1 deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Provincia indicando le specie che intende allevare ed il numero dei soggetti riproduttori appartenenti alle specie medesime di cui è in possesso all'atto della domanda. Deve altresì indicare l'esatta ubicazione delle strutture che devono ospitare l'allevamento. La domanda deve essere corredata dalla certificazione circa la provenienza degli uccelli.
3. Gli uccelli delle specie di cui all'articolo 1, devono essere provvisti di anelli inamovibili chiusi, privi di qualsiasi punto di frattura di diametro adatto alla specie e muniti di certificazione che ne attesti la legittima provenienza.
4. La Provincia non può rilasciare l'autorizzazione a coloro che abbiano violato, nell'ultimo quinquennio, le disposizioni dell'articolo 30 della legge 157/1992.

Le autorizzazioni già rilasciate sono revocate dalla Provincia qualora il titolare violi le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 157/1992.

Nel caso di revoca la richiesta di nuova autorizzazione può essere presentata alla Provincia trascorsi cinque anni dall'atto di revoca.

Articolo 3

(Vigilanza)

1. All'Amministrazione provinciale competono i controlli sugli impianti di allevamento autorizzati. La vigilanza veterinaria spetta alla ASL competente per territorio. ⁽³⁾

2. Il titolare dell'autorizzazione deve consentire agli incaricati dell'osservanza del presente regolamento l'ispezione nei locali adibiti all'allevamento ed al deposito delle attrezzature.

Articolo 4

(Cessazione dell'attività)

1. Il titolare dell'autorizzazione, nel caso di cessata attività, deve comunicare la cessazione entro dieci giorni all'Amministrazione provinciale, restituendo i registri e gli anelli inamovibili e deve trasmettere un rapporto di cessata attività. Entro lo stesso termine comunica alla Provincia l'eventuale intenzione di cedere i propri richiami ad altro cacciatore, indicandolo nominativamente.

Articolo 5

(Identificazione dei richiami)

1. Gli uccelli riprodotti in cattività devono essere marcati individualmente con anelli chiusi (privi cioè di qualsiasi punto di frattura) recanti una sigla (matricola allevatore assegnata dall'Amministrazione provinciale) e numeri progressivi. I contrassegni devono essere inseriti sul tarso dei nuovi nati già allo stato di "pullus", quando lo sviluppo ancor parziale della parte distale dell'arto consenta tale operazione.
2. Gli anelli sono forniti dall'Amministrazione provinciale annualmente, tenuto conto del numero di riproduttori autorizzati presenti nell'allevamento e devono avere le stesse misure (diametro e altezza) di quelli abitualmente utilizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico.

Articolo 6 ⁽⁴⁾

(Cessione degli uccelli riprodotti in cattività)

1. La cessione degli uccelli riprodotti in cattività può avvenire presso gli allevamenti autorizzati, esclusivamente per gli esemplari inclusi nel rapporto annuale relativo all'allevamento presentato dagli allevatori entro e non oltre l'anno medesimo all'Amministrazione provinciale, ai titolari di porto di fucile uso caccia. Il titolare dell'allevamento, in caso di cessione

a qualsiasi titolo di un uccello, è tenuto al rilascio di apposita ricevuta conforme al modello predisposto dall'Amministrazione provinciale che ne certifica la legittima provenienza.

Articolo 7

(Obblighi a carico del titolare dell'autorizzazione)

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà allegare al rapporto annuale, la copia del registro di allevamento di carico e scarico e le copie delle fatture ricevute e rilasciate, ai sensi della normativa vigente, dall'allevamento presso i quali sono stati effettuati acquisti di uccelli per l'attività di allevamento. Dovranno essere allegati gli anelli degli uccelli morti o comunque i contrassegni non utilizzati nel corso dell'anno.

Note:

- (1) L'articolo 1 del Regolamento regionale 21 agosto 1995, n. 3 (Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 1° luglio 1994, n. 29) è sostituito dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/REG del 3 ottobre 2002. Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 3 del 21 agosto 1995: Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994).
- (2) L'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3/1995 è sostituito dall'articolo 2 del Regolamento regionale n. 4/2002.
- (3) Il comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento regionale n. 3/1995 è sostituito dall'articolo 3 del Regolamento regionale n. 4/2002.
- (4) L'articolo 6 del Regolamento regionale n. 3/1995 è sostituito dall'articolo 4 del Regolamento regionale n. 4/2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3.10.2002 N. 5/REG

Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 1 del 17 luglio 1998: Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 l.r. 29/1994)".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1070 del 27.9.2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Modificazione dell'articolo 8 comma 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito come segue:

"1. All'Amministrazione provinciale competono i controlli sugli impianti di allevamento autorizzati."

Articolo 2

(Inserimento di nuovo comma all'articolo 9)

1. Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. I cinghiali allevati a scopo alimentare possono essere utilizzati per l'addestramento cinofilo, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della l.r. 29/1994, purché gli stessi non siano successivamente immessi sul territorio."

Articolo 3

(Modificazione dell'articolo 13 comma 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito come segue:

“1. Negli allevamenti a scopo di ripopolamento è consentito l'allevamento delle seguenti specie di fauna selvatica autoctona: pernice rossa, starna, fagiano, lepre, germano reale, quaglia (preferibilmente della specie coturnix coturnix). Le Province possono altresì consentire l'allevamento di specie di particolare interesse naturalistico o venatorio ai fini di reintroduzione o ripopolamento del patrimonio faunistico. È consentito l'allevamento delle specie: pernice rossa fagiano, starna lepre e quaglia (preferibilmente della specie coturnix coturnix) al fine di addestramento cinofilo”.

Articolo 4

(Modificazione dell'articolo 15, comma 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito come segue:

“2. Ai soggetti prodotti nell'impianto, fatto salvo quelli appartenenti alle specie di fagiano, starna pernice rossa e quaglia destinate all'addestramento cinofilo, devono essere applicati anelli inamovibili, marche o marchi ai sensi di quanto disposto all'articolo 7.”.

Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 è così sostituito:

“Art. 17

(Finalità)

1. Gli allevamenti per la produzione di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale sono autorizzati esclusivamente per mammiferi ed uccelli provenienti da allevamenti e appartenenti alle specie di cui agli articoli 2 e 18 della legge 157/1992 purché legittimamente acquisite e detenute.
2. È consentito l'impiego ai fini venatori, come richiami vivi, degli uccelli appartenenti alle specie riconosciute cacciabili allevati a scopo ornamentale ed amatoriale.
3. Tutta la fauna allevata e detenuta a scopo ornamentale ed amatoriale di provenienza nazionale od estera deve essere munita di certificato sanitario rilasciato dal veterinario della Asl territorialmente competente.”.

Articolo 6

(Modificazione dell'articolo 19)

1. Il comma 5 dell'articolo 19 è abrogato.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Dato a Genova, addì 3.10.2002

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

Testo coordinato dei Regolamenti regionali per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge regionale 1° luglio 1994, n. 29).

Regolamento regionale 17 luglio 1998, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge regionale 1° luglio 1994 n. 29), coordinato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5/REG del 3 ottobre 2002. Regolamento Regionale recante: “Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 1 del 17 luglio 1998: Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 l.r. 29/1994)”.

Avvertenza: il testo è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale, sentito il Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi della Giunta regionale.

Le modifiche e le integrazioni al testo iniziale sono segnalate con nota esplicitiva.

Restano invariati il valore e l'efficacia delle fonti normative originarie.

Il Regolamento regionale 17 luglio 1998, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli allevamenti di

fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge regionale 10 luglio 1994 n. 29) è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - 5 agosto 1998, n. 1.

Il Regolamento regionale 3 ottobre 2002, n. 5 è pubblicato nel presente Bollettino ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Per fauna selvatica, ai fini del presente regolamento, si intende quella così definita dagli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

Articolo 2

(Funzioni amministrative)

1. Le Amministrazioni provinciali esercitano le funzioni amministrative e di controllo in materia di allevamenti di fauna selvatica.
2. Le Amministrazioni provinciali possono sospendere per ragioni di tutela del patrimonio faunistico l'allevamento di determinate specie per periodi definiti.
3. Le Amministrazioni provinciali, considerate le diverse esigenze locali, possono integrare le disposizioni del presente regolamento in senso restrittivo.

Articolo 3

(Domanda di autorizzazione)

1. Sono consentiti la detenzione e l'allevamento di fauna selvatica per gli scopi di cui all'articolo 1, previa autorizzazione delle Amministrazioni provinciali e nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

2. Le Amministrazioni provinciali rilasciano l'autorizzazione previo nulla osta del Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, nonché in caso di allevamenti ubicati all'interno dei Parchi naturali, previo parere dell'ente parco.

3. La domanda di autorizzazione all'allevamento a scopo alimentare e di ripopolamento deve essere corredata dalla seguente documentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 6:

- a) cartografia in scala 1:5.000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
- b) planimetria, con relativi certificati catastali ovvero con autocertificazione della disponibilità dei terreni sui quali si intende attuare l'allevamento;
- c) relazione contenente la indicazione delle specie e del numero degli animali da allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste.

4. I requisiti strutturali dell'allevamento devono essere descritti nella domanda da parte dell'allevatore.

5. La domanda di allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale deve contenere la indicazione del numero, delle specie, della provenienza degli animali, del luogo e dei locali dove si intende detenerli.

6. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, a scopo alimentare, questi è tenuto a dare semplice comunicazione all'Amministrazione provinciale dello svolgimento dell'attività in conformità alle norme del presente regolamento e a segnalare le specie allevate.

7. Gli A.T.C. e i C.A., nonché le Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e che non abbiano fini di lucro, svolgono le attività di allevamento, ai fini di ripopolamento, in conformità al comma 6.

Articolo 4

(Autorizzazione)

1. Nel provvedimento di autorizzazione devono

essere indicate le generalità dell'allevatore, le specie allevate, il tipo di allevamento, la superficie e gli elementi di identificazione dell'area interessata e la durata dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Amministrazione provinciale per una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.
3. Ogni variazione deve essere autorizzata dall'Amministrazione provinciale.

Articolo 5

(Cessazione)

1. L'autorizzazione può cessare per i seguenti motivi:
 - a) rinuncia: il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione dandone comunicazione scritta alla Amministrazione provinciale;
 - b) decadenza: il titolare decade dalla autorizzazione qualora non provveda a richiedere il rinnovo prima della scadenza; la richiesta di rinnovo vale come autorizzazione provvisoria;
 - c) revoca: la revoca della autorizzazione è disposta, per inosservanza degli obblighi previsti, previa diffida della Amministrazione provinciale, che ne stabilisce i termini di esecuzione.
2. In caso di cessazione di attività, l'allevatore deve disporre l'adeguata destinazione degli animali detenuti.

Articolo 6

(Registri)

1. A cura dei titolari degli allevamenti deve essere tenuto un registro, in ogni sua pagina vidimato dalle Amministrazioni provinciali al momento del rilascio dell'autorizzazione, nel quale devono essere annotati tutti i dati dell'allevamento relativi alle specie allevate, alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni a qualunque titolo degli animali; de-

vono essere altresì indicati la provenienza e lo stato sanitario dei capi acquistati e le generalità complete dell'acquirente in caso di vendita. Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario dell'allevamento o, se del caso, del veterinario della U.S.L. competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.

2. I titolari di allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale devono elencare nel proprio registro, oltre agli elementi di cui al comma 1, separatamente le famiglie di mammiferi ed uccelli in loro possesso nonché, per ciascun animale, i dati indicati sugli anellini inamovibili e sulle marche o marchi, apposti agli uccelli ed ai mammiferi a cura dell'allevatore.

Articolo 7

(Identificazione degli animali)

1. All'avifauna prodotta nell'impianto di allevamento devono essere applicati anelli inamovibili, privi di punti di frattura, in modo da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolti, con inciso un numero progressivo e la sigla dell'allevatore; i mammiferi devono essere marcati o marchiati, con marche o marchi recanti un numero progressivo e la sigla dell'allevatore, al fine di poterne rilevare l'esatta provenienza. Queste operazioni devono essere effettuate dal titolare entro e non oltre sette giorni dalla nascita dell'animale o dal suo ingresso nell'allevamento e comunque prima dell'uscita dall'allevamento medesimo. Le misure degli anelli (diametro ed altezza) verranno stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, sentito il parere dell'INFS.
2. È consentito l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo di identificazione ufficialmente riconosciuto in base alla normativa vigente.

Articolo 8

(Vigilanza)

1. All'Amministrazione provinciale competono i controlli sugli impianti di allevamento autorizzati. ⁽¹⁾
2. Il titolare dell'autorizzazione deve consentire l'ispezione dei locali adibiti all'allevamento ed

al deposito delle attrezzature agli incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

CAPO II

ALLEVAMENTI A SCOPO ALIMENTARE

Articolo 9

(Finalità)

1. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare hanno come finalità la produzione di carni di ungulati, galliformi, anseriformi, lagomorfi e di eventuali altre specie di particolare interesse zootecnico e commerciale.
2. A tale fine è consentito anche l'allevamento del cinghiale.
3. I cinghiali allevati a scopo alimentare possono essere utilizzati per l'addestramento cinofilo, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della l.r. 29/1994, purché gli stessi non siano successivamente immessi sul territorio. ⁽²⁾

Articolo 10

(Numero dei riproduttori)

1. L'autorizzazione ad effettuare attività di allevamento a scopo alimentare è richiesta per un numero di riproduttori superiore a 5 capi per i mammiferi e a 50 capi per gli uccelli.

Articolo 11

(Provenienza dei riproduttori)

1. Il titolare dell'allevamento è tenuto a trasmettere alla Amministrazione provinciale un documento attestante la legittima provenienza degli animali quale la fattura di acquisto o la dichiarazione di cessione entro trenta giorni dalla data di rilascio da parte del venditore.

Articolo 12

(Commercializzazione)

1. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e di commercializzazione del prodotto.

2. La cessione degli esemplari prodotti è consentita unicamente per:

- a) vendita per l'avvio ai centri di macellazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
- b) vendita per l'avvio ad altro analogo centro autorizzato.

CAPO III

ALLEVAMENTI A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO

Articolo 13

(Finalità)

1. Negli allevamenti a scopo di ripopolamento è consentito l'allevamento delle seguenti specie di fauna selvatica autoctona: pernice rossa, starna, fagiano, lepre, germano reale, quaglia (preferibilmente della specie *coturnix coturnix*). Le Province possono altresì consentire l'allevamento di specie di particolare interesse naturalistico o venatorio ai fini di reintroduzione o ripopolamento del patrimonio faunistico. È consentito l'allevamento delle specie: pernice rossa fagiano, starna lepre e quaglia (preferibilmente della specie *coturnix coturnix*) al fine di addestramento cinofilo. ⁽³⁾
2. È vietato l'allevamento del cinghiale ai fini di ripopolamento.

Articolo 14

(Dimensione degli allevamenti)

1. "Gli allevamenti devono essere dimensionati sulla base della densità massima dei capi allevati. I rapporti minimi per le specie più comunemente allevate sono i seguenti:
 - a) fagiano e pernice: 1 mq./capo con oltre 60 giorni di età;
 - b) lepre: 10 mq./capo con oltre 30 giorni di età;
 - c) ungulati: 5000 mq./capo.

Articolo 15

(Provenienza dei riproduttori)

1. I riproduttori destinati ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento devono di norma provenire dal territorio regionale o da località con caratteristiche ambientali simili. In ogni caso i riproduttori devono essere muniti di certificazione veterinaria attestante la loro provenienza.
2. Ai soggetti prodotti nell'impianto, fatto salvo quelli appartenenti alle specie di fagiano, starna pernice rossa e quaglia destinate all'addestramento cinofilo, devono essere applicati anelli inamovibili, marche o marchi ai sensi di quanto disposto all'articolo 7. ⁽⁴⁾

Articolo 16

(Commercializzazione)

1. I titolari degli allevamenti sono tenuti a comunicare alle Amministrazioni provinciali, entro il 30 settembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili. La selvaggina prodotta negli allevamenti è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti pubblici o dagli organismi di gestione della caccia ed è utilizzata esclusivamente ai fini di ripopolamento, reintroduzione ed addestramento cinofilo. Gli allevamenti devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e di commercializzazione del prodotto.

CAPO IV**ALLEVAMENTI A SCOPO ORNAMENTALE ED AMATORIALE****Articolo 17** ⁽⁵⁾

(Finalità)

1. Gli allevamenti per la produzione di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale sono autorizzati esclusivamente per mammiferi ed uccelli provenienti da allevamenti e appartenenti alle specie di cui agli articoli 2 e 18 della legge 157/1992 purché legittimamente acquisite e detenute.
2. È consentito l'impiego ai fini venatori, come

richiami vivi, degli uccelli appartenenti alle specie riconosciute cacciabili allevati a scopo ornamentale ed amatoriale.

3. Tutta la fauna allevata e detenuta a scopo ornamentale ed amatoriale di provenienza nazionale od estera deve essere munita di certificato sanitario rilasciato dal veterinario della Asl territorialmente competente.

Articolo 18

(Identificazione)

1. Sono consentiti il commercio e l'esposizione a manifestazioni di fauna selvatica nata in cattività di riproduttori detenuti legalmente, purché identificati con i mezzi di cui all'articolo 8.
2. Gli allevatori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale possono applicare gli anellini forniti dalle associazioni medesime, con inciso il numero di registro dell'allevamento, di diametro adeguato alle specie e privi di punti di frattura.
3. Relativamente alle nascite o alle riproduzioni in cattività degli animali di cui all'articolo 2 lettera c) della legge 157/1992, gli allevatori sono tenuti a rispettare l'articolo 8 bis della legge 13 marzo 1993 n. 59 (modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992 n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati da estinzione).

Articolo 19

(Divieti)

1. È vietata la immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo ornamentale ed amatoriale.
2. È vietato l'allevamento di animali selvatici in forma estensiva, anche su terreni recintati, a meno che le recinzioni siano tali da impedire in qualsiasi situazione la fuga.
3. È vietato l'allevamento delle specie di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 19 aprile 1996 (elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione).

4. È vietato l'allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale del cinghiale, della lepore, del coniglio selvatico, della coturnice e del gallo forcello.

5. ⁽⁶⁾

CAPO V

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Articolo 20

(Norme transitorie)

1. Gli allevamenti già esistenti devono essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
2. I titolari di allevamenti di cinghiali, lepri, conigli selvatici e coturnici a scopo ornamentale ed amatoriale devono cessare la loro attività e comunicare alle Amministrazioni provinciali la destinazione degli animali detenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli A.T.C. e gli Enti che provvedono al recupero della fauna selvatica in difficoltà possono assegnare a privati i soggetti non più autosufficienti, previa identificazione con i mezzi di cui all'articolo 8.

Articolo 21

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 22

(Abrogazione)

1. I regolamenti regionali 29 luglio 1987 n. 2 (regolamento per l'allevamento di selvaggina nel territorio della Provincia di La Spezia), 10 maggio 1988 n. 2 (regolamento delle attività amatoriali relative all'allevamento di specie avicole in cattività e di selvaggina a scopo alimentare nel territorio della Provincia di Imperia), 10 maggio 1988 n. 3 (regolamento per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di

ripopolamento nel territorio della Provincia di Genova), 10 maggio 1988 n. 4 (regolamento per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare nel territorio della Provincia di Genova), 10 maggio 1988 n. 5 (regolamento per le attività amatoriali relative alla nidificazione e alla creazione di ibridi in cattività nel territorio della Provincia di Genova) e 10 maggio 1988 n. 6 (regolamento per gli allevamenti di specie animali appartenenti alla fauna oggetto di caccia destinati alla produzione di selvaggina a scopo alimentare nel territorio della Provincia di Savona) sono abrogati.

Note:

- ⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento regionale 17 luglio 1998, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge regionale 1° luglio 1994 n. 29) è sostituito dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5/REG del 3 ottobre 2002. Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 1 del 17 luglio 1998: Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 l.r. 29/1994)".
- ⁽²⁾ Il presente comma è stato inserito dall'articolo 2 del Regolamento regionale n. 5/2002.
- ⁽³⁾ Comma così sostituito dall'articolo 3 del Regolamento regionale 5/2002.
- ⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'articolo 4 del Regolamento regionale 5/2002.
- ⁽⁵⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 5 del Regolamento regionale 5/2002.
- ⁽⁶⁾ Comma abrogato dall'articolo 6 del Regolamento regionale 5/2002.

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Liguria, avverso gli artt. 5, 8,

22 e 24 della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 "Misure di sostegno per gli interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi"

RICORSO

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

NEI CONFRONTI

della Regione Liguria, in persona del suo Presidente della Giunta,

AVVERSO

gli artt. 5 (commi 3, 5, 6, 7, 8 e 10), 8, 22 (comma 2) e 24 della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 intitolata "Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi", pubblicata nel Boll. Uff. n. 11 del 24 luglio 2002.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 settembre 2002 (si depositerà estratto del relativo verbale).

L'art. 5 della legge in esame - articolo al quale si collega il successivo art. 24 - reca una riedizione della normativa statale vigente in tema di denuncia (o dichiarazione) di inizio attività (in gergo D.I.A.) con alcune integrazioni, ed inoltre con qualche scostamento dalle norme contenute nel (non ancora vigente) d.lgs. 6 giugno 2001 n. 378 (parte prima) e quindi nel t.u. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. Ad esempio nell'art. 5 citato il comma 9 - per il quale non si formula censura - parrebbe provvedere, per le opere eseguite in assenza di D.I.A. o in difformità da essa, sanzioni amministrative diverse da quelle previste - perverso in modo meno efficace (o meno chiaro) - dall'art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398 come convertito e dall'art. 3 predetto d.lgs. n. 378 del 2001.

Premesso che la materia "governo del territorio" è rimasta di "legislazione concorrente" (art.

117 comma terzo Cost.), occorre anzitutto chiarire che la nozione di "governo del territorio" è più ampia della previgente nozione di "urbanistica", ed incontra un limite soltanto nelle materie di "legislazione esclusiva" dello Stato (non anche nella indistinta previsione dell'art. 117 comma quarto Cost.). Rientrano quindi nella anzidetta materia accanto all'urbanistica, la difesa del suolo, la salvaguardia idrogeologica, la normativa antisismica, la pianificazione del traffico veicolare, ed anche tutto quanto concerne le trasformazioni edilizie (elencazione questa che non ambisce essere esaustiva).

Ciò premesso e precisato, deve passarsi ad esaminare se tutte le disposizioni contenute nell'art. 5 rientrino nella materia, e se vi sia inosservanza di principi fondamentali posti dalla legge statale nella materia stessa.

Una prima censura riguarda il comma 3 periodo primo che, per quanto sostanzialmente integra la normativa penale, contrasta con l'art. 117 comma secondo lettera L) Cost. ("ordinamento penale").

Una seconda censura concerne il comma 5 periodo secondo che, apportando deroghe all'art. 151 del citato d.lgs. n. 490 del 1999, contrasta con l'art. 117 comma secondo lettera S) Cost. Particolarmente insidiosi sono i casi previsti dalla lettera e) dell'art. 4 comma 1 della legge in esame, ove sono salvaguardati soltanto i "parametri urbanistici" e le "caratteristiche architettonico-compositive delle facciate e delle coperture", e della lettera b) dello stesso art. 4 comma 1 con riferimento al punto 3 di tale lettera, ove si attribuisce agli strumenti urbanistici comunali (ossia ai Consigli comunali) il potere di consentire alterazioni.

I commi 6, 7 e 8 dell'art. 5 invadono ambito di competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art. 117 comma secondo lettera S) Cost. La circostanza che la normativa regionale "sub iudice" non si allontani significativamente dalla normativa statale vigente non elimina la invasività dei tre commi considerati.

Il comma 10 dell'art. 5 contrasta con il principio fondamentale della materia "governo del territorio", in quanto interpretabile nel senso che decorsi i "termini stabiliti" i poteri di ordinare la sospensione dei lavori e/o la demolizione dei manufatti sarebbero consumati ed esauriti.

Come accennato all'art. 5 si collega il successivo art. 24 ("sostituzione di disposizioni statali"). In proposito, rammentato che l'art. 1, anche per i commi da 6 a 13, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 forma oggetto di più controversie proposte da regioni (non dalla Liguria) nel febbraio 2002 dinanzi a codesta Corte, si osserva che la legge di una Regione non può né abrogare né "sostituire" disposizioni legislative statali; e ciò neppure se sia possibile desumere un limite (nell'art. 24 non esplicitato) al solo territorio della singola Regione legislatrice.

Nelle materie di "legislazione concorrente" occorre salvaguardare, anche in detto ambito territoriale, il valore dei principi fondamentali espressi in (o desumibili) da disposizioni legislative statali. E comunque, in via generale, la successione delle leggi ed il coordinamento delle disposizioni legislative di diversa fonte sono affidati ad altri e più raffinati principi e tecniche. Del resto, neppure le Regioni apprezzerebbero positivamente una norma statale che sostituisse esplicitamente loro disposizioni legislative.

Occorre aggiungere che non chiaro è l'ambito spaziale di applicazione della legge regionale in esame. Lo "incipit" dell'art. 1, letto congiuntamente all'art. 2, indurrebbe a circoscrivere tale ambito ai centri storici perimetrali, con esclusione quindi del rimanente territorio regionale (la rilevanza della perimetrazione resta tuttavia incerta). Il successivo art. 21 comma 1 però recita "Le disposizioni di cui all'art. 4 commi 1, 3 e 4, e all'art. 5 (stranamente non pure quelle di cui all'art. 6) valgono anche ove gli interventi da realizzare (deve ritenersi, quelli di recupero di cui all'art. 4) ricadano in altre parti del territorio comunale" (forse, ma non certo, anche in assenza di centro storico perimetrato).

Pervero alquanto distorta appare, nel suo complesso, una legge quale quella in esame - che è focalizzata sulle esigenze in primo luogo architettoniche del "recupero del patrimonio edilizio" in porzioni relativamente piccole di territorio (porzioni edificate e sature) e, al tempo stesso, ambirebbe "sostituire" le norme statali di ben più ampia portata menzionate nell'art. 24.

L'art. 8 contrasta con un principio fondamentale dell'ordinamento laddove consente all'ente locale Comune di non osservare norme legislative e regolamentari in tema di salvaguardia igienico-sanitaria; e ciò senza neppure indicare spe-

cificatamente quali norme sarebbero disapplicabili mediante semplici atti di amministrazione.

In ordine all'art. 22 comma 2 della legge in esame si ripropone, nella sostanza, quanto argomentato in ricorso proposto nel marzo 2002 avverso legge regionale toscana.

L'art. 102 comma secondo Cost. nel primo periodo attribuisce al Governo della repubblica il potere di "Sostituirsi a organi . . . delle città metropolitane delle province e dei comuni" nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla "legge" il compito di definire" nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. La continuità testuale dei due periodi dell'unitario comma secondo dell'art. 120 Cost., le solenni disposizioni contenute nell'art. 114 commi primo e secondo Cost., l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 comma secondo lettera p) Cost. della materia "organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane", la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono considerazioni tutte concordemente concludenti - come altre che potranno essere evidenziate nel corso del processo costituzionale - nel senso che l'espressione "la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per "disposizioni legislative dello Stato definiscono" (prime disposizioni in argomento sono contenute nell'art. 6 del d.d.l. Atto Senato n. 1545, XIV legislatura). Occorre tra l'altro tener presente che un "commissario ad acta" è organo straordinario dell'ente (ad esempio, del comune) cui l'attività sostitutiva è direttamente imputata.

L'art. 22 comma 2 in esame contrasta con i parametri costituzionali testè indicati (art. 114 commi primo e secondo, art. 117 comma secondo lettera p, art. 120 Cost), e non soltanto per invasione di ambito di competenza legislativa statale. Detto art. 22 affida in via generale, al Difensore civico regionale il potere di nominare un commissario "ad acta". Non è chiaro se il prescelto commissario sia o meno tenuto ad osservare direttive eventualmente date dal Difensore civico regionale.

La normativa statale recata dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 136 già attribuisce al Difensore civico regionale poteri sostit-

tutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori; l'art. 22 ora in esame innova sostanzialmente in quanto, in contrasto con i menzionati parametri costituzionali, sovrappone una disposizione legislativa regionale ad una specifica norma statale.

Indubbiamente v'è l'esigenza di adeguare non soltanto il citato art. 136 ma anche gli artt. 141 e 247 del testo unico del 200 alla sopravvenuta soppressione degli "organi regionali di controllo"; a ciò tuttavia deve procedere il legislatore statale, con regole uniformi per l'intero territorio regionale.

Da ultimo, in via logicamente subordinata, si osserva che lo Statuto della regione non pare

consenta l'attribuzione al Difensore civico regionale di funzioni di tanto spessore.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio, nei limiti indicati nei motivi di ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia.

Roma, 19 settembre 2002

VICE AVVOCATO GENERALE
Franco Favara

